M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.0020436.14-02-2022.h.16:49

00144 ***Roma, data del protocollo***

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto

Reparto VI

VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

CIRCOLARE:
Titolo: Personale Marittimo
Serie: Formazione n. 42

Argomento: Disciplina dell'addestramento teorico-pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci (MABEV) e per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci (MAMS).

Con i decreti in data 25 ottobre 2016 pubblicati sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2016 e n. 265 del 12 novembre 2016 sono stati disciplinati gli addestramenti teorico-pratici per la certificazione di marittimo abilitato per i battelli di emergenza veloci (MABEV) e per mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci (MAMS).

I predetti decreti prevedono, fra l'altro, al punto 5 dell'allegato B, l'utilizzo di attrezzature ed equipaggiamenti di tipo approvato SOLAS e conformi al codice LSA. In particolare, si aggiunge che "*La conformità dei dispositivi deve essere attestata mediante il certificato di "Tipo Approvato" rilasciato da un Organismo riconosciuto ad agire in nome e per conto di una Amministrazione il cui Governo è parte contraente della Convenzione SOLAS e successivi emendamenti. L'equipaggiamento deve rispondere, almeno, alle norme (LSA Code e SOLAS) vigenti alla data del 01/01/2017*".

A tal riguardo, la SOLAS, prevede che i mezzi collettivi di salvataggio siano periodicamente verificati con la finalità di accertarne la rispondenza alla Regola III/20 "*Prontezza d'uso, manutenzioni ed ispezioni*"; l'implementazione di tale previsione è regolata, per le navi di bandiera, nel Decreto dirigenziale n. 321/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 5 maggio 2020.

La norma nazionale citata stabilisce – *inter alia* – che le attività relative alla manutenzione, ispezione, esame approfondito, prove funzionali, revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo delle navi nazionali, siano eseguite da un fornitore di servizio autorizzato da un Organismo riconosciuto.

La disciplina relativa invece ai corsi MABEV e MAMS, richiama solo genericamente i contenuti della normativa internazionale di riferimento – cui è legata la *performance* operativa dei citati equipaggiamenti marittimi/sistemi una volta installati – non facendo espresso riferimento alle modalità di esecuzione delle attività attraverso le quali fornire evidenza della continuità di adeguatezza d'uso – come anche del buono stato di conservazione – né identificando i soggetti tecnici chiamati ad eseguirle materialmente.

Per tutto quanto sopra, allo scopo di colmare tale *gap* interpretativo si ritiene necessario chiarire – al fine di armonizzare l'approccio dei Centri autorizzati – che i mezzi collettivi di salvataggio ed i relativi sistemi di ammaino e recupero, di cui ai decreti MABEV e MAMS devono anch'essi soggiacere alla disciplina di cui alla Regola III/20 della SOLAS secondo le modalità di cui alla Risoluzione MSC.402(96) adottata il 19 maggio 2016 ed in accordo alla seguente tabella:

	ISPEZIONI/ESAMI	**ESEGUITA DA**
1	Settimanali e mensili.	Le ispezioni settimanali e mensili e la manutenzione ordinaria, come specificato nel/i manuale/i di manutenzione dell'equipaggiamento, devono essere condotte da: • fornitori autorizzati ai sensi del decreto dirigenziale n. 321/2020; o • docenti (Comandante/1° Ufficiale e Direttore/1° Ufficiale di macchina) facenti parte del corpo istruttori del relativo corso (MABEV o MAMS).
2	Annuali e prove operative.	Gli esami annuali e le prove operative devono essere condotti da: • personale certificato dal fabbricante; o • fornitori autorizzati ai sensi del decreto dirigenziale n. 321/2020.
3	Quinquennali, test di sovraccarico e riparazioni.	L'esame quinquennale, qualsiasi revisione, i test di sovraccarico e le riparazioni devono essere condotti da: • personale certificato dal fabbricante; o • fornitori autorizzati ai sensi del decreto dirigenziale n. 321/2020.

Con riferimento alla suddetta tabella:

a) la periodicità delle attività di cui al punto 1 decorre dalla data di pubblicazione della presente Circolare.

b) Le attività di cui ai punti 2 e 3 devono essere completate entro la data anniversaria (ovvero il giorno, il mese di ciascun anno) corrispondente alla pertinente certificazione di *"commissioning"* e, se non effettuate, si dispone il loro completamento entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente Circolare.

Le attività anzidette dovranno essere registrate e tali informazioni mantenute nella immediata disponibilità per essere rese alle Autorità di controllo.

Scenari particolari e relativi ai contenuti della presente Circolare potranno essere sottoposti all'attenzione di questo Comando Generale attraverso la e-mail istituzionale di posta elettronica certificata cgcp@pec.mit.gov.it

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO
Documento sottoscritto con firma digitale,
ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21.

GIARDINO LUIGI
CAPITANERIE DI PORTO -
GUARDIA COSTIERA
AMMIRAGLIO
14.02.2022 14:36:58
GMT+00:00

ELENCO INDIRIZZI

Per competenza

- Centri di addestramento per il Personale Marittimo

Per conoscenza

- Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne — dg.tm@pec.mit.gov.it
- Capitanerie di porto — TUTTE
- Confitarma — confitarma@pec.it
- AssArmatori — assarmatori@assarmatori.eu
- Società non associate